

il FALLIMENTARISTA

Inammissibile la domanda di concordato con riserva nel concordato minore

di **Filippo Rasile, Gessica Zanotti**

Giurisprudenza commentata del 20 marzo 2023

Il Tribunale di Milano nella pronuncia in esame affronta il tema della domanda di concordato minore con riserva e, dopo aver dato atto dell'esistenza di un dibattito circa la operatività dell'art. 44, comma 1, CCII anche per il concordato minore, esclude tale possibilità per l'impresa minore.

SOMMARIO: 1. Massima - 2. Il caso - 3. Le questioni giuridiche alla base della decisione - 4. Conclusioni

[tribunale Milano, sez. II civ., 5 ottobre 2022 \(decr.\) - Dott. Giani](#)

1. Massima

L'[art. 44 CCII](#), che consente al debitore di presentare una domanda di concordato "con riserva", non è applicabile al concordato minore. Pertanto, la domanda di concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano di concordato minore va dichiarata inammissibile.

2. Il caso

Un debitore in stato di sovraindebitamento ha presentato al tribunale di Milano un ricorso rubricato "Ricorso ex [artt. 44](#) e [65 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 \(CCII\)](#)" chiedendo la concessione di un termine per il successivo deposito di un piano e di una proposta di concordato minore.

Con lo stesso ricorso il debitore ha chiesto, altresì, ai sensi dell'[art 78, comma 2, lett. d\), CCII](#) la sospensione di una procedura esecutiva individuale pendente.

Il tribunale di Milano, dopo aver evidenziato le differenze tra la domanda di concordato preventivo e quella di concordato minore, è giunto alla conclusione che la disciplina dell'[art. 44 comma 1 CCII](#) - che prevede la possibilità per il debitore di depositare una domanda con riserva - non è applicabile al concordato minore.

Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso prenotativo avanzato dal debitore e non ha neppure esaminato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva individuale.

3. Le questioni giuridiche alla base della decisione

Il tribunale meneghino, dopo aver dato atto dell'esistenza di un dibattito circa la operatività dell'[art. 44, comma 1, CCII](#) anche per il concordato minore, motiva la sua decisione di ritenere inammissibile la domanda di concordato minore con riserva.

A sostegno delle proprie conclusioni, i giudici milanesi sviluppano il seguente ragionamento.

In primo luogo, essi ritengono che **il dato strettamente letterale escluda l'applicazione della "riserva" al concordato minore**. Affermano che è pur vero che l'[art. 65 al comma 2 CCII](#) richiama il titolo III, in cui è compreso l'[art. 44 CCII](#). Tuttavia, l'[art. 44](#) prevede l'assegnazione di un termine rispetto alla "proposta" piena solo nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), e cioè per il deposito (i) della proposta di concordato preventivo oppure (ii) della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oppure (iii) della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'[art. 64-bis](#).

Il menzionato [art. 44, comma 1, lett. a\)](#), fa poi espresso richiamo alle allegazioni documentali prescritte al precedente [art. 39 CCII](#).

In secondo luogo, il tribunale milanese ravvisa nella **normativa sul concordato minore (artt. 74 ss. CCII)** una **disciplina autonoma, e quindi speciale**, in quanto espressamente tipizzata tanto quanto al contenuto della proposta che con riferimento alle allegazioni occorre.

Nel provvedimento si legge che "La clausola di salvaguardia di compatibilità di cui all'[art. 65, comma 2, CCII](#) rende pertanto recessiva la prospettata applicazione analogica dell'[art. 44 CCII](#), ravvisandosi per il **concordato minore una disciplina speciale di dettaglio rispetto a quella generale** di cui al titolo III, non frutto di un difetto di coordinamento ma **rispondente ad una scelta del legislatore**".

Infine, il tribunale di Milano ritiene che non si possa arrivare ad ammettere una **domanda di concordato minore in bianco**, sulla falsariga dell'[art. 44](#), neppure richiamando - come qualcuno ha fatto - l'[art. 271, comma 1, CCII](#).

L'[art. 271](#), comma 1, prevede che se la **domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori (...)** e il **debitore chiede l'accesso ad una procedura di composizione** delle crisi da sovraindebitamento, **il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda**. Alcuni autori hanno interpretato la norma da ultimo citata nel senso che con tale previsione si accorderebbe al debitore la facoltà di presentare una vera e propria domanda di concordato minore in bianco sulla falsariga dell'[art. 44](#), così spiegandosi

l'assegnazione del "termine" contemplata dall'[art. 271](#), che diversamente non sarebbe necessario nell'ipotesi di una proposta già "piena".

Il giudice milanese non ritiene applicabile analogicamente l'[art. 44](#) in forza della previsione dell'[art. 271, comma 1 CCII](#), in quanto tale ultima norma è destinata ad operare nella sola ipotesi in cui sia già pendente una procedura di liquidazione controllata promossa dai creditori. Solo in tal caso il legislatore ha concesso al debitore sovraindebitato un termine per integrare una richiesta avanzata in via meramente prenotativa per paralizzare la richiesta di liquidazione controllata già pendente.

Fuori da tale ipotesi non si ravvisa una copertura normativa della tutela prenotativa.

Anche sotto tale angolazione, quindi, la domanda di concordato minore "con riserva" avanzata dal debitore non è risultata riconducibile alla fattispecie dell'[art. 271 CCII](#), non essendovi alcuna richiesta di liquidazione controllata ma la sola pendenza di una procedura esecutiva individuale.

In chiusura, il provvedimento in commento segnala che, comunque, **l'imprenditore** commerciale e agricolo **sotto soglia ha a disposizione** un rimedio anticipatorio espressamente previsto dal codice della crisi, ossia l'accesso alla **composizione negoziata (minore) e le misure di protezione ivi contemplate**.

4. Conclusioni

La **pronuncia in commento è la prima** - e per ora l'unica conosciuta - che affronta il tema della domanda di concordato minore con riserva, escludendo tale possibilità per l'impresa minore.

Le motivazioni del tribunale milanese appaiono in buona parte condivisibili, anche se non si riesce a comprendere fino in fondo perché il legislatore avrebbe dovuto o voluto concedere all'impresa minore una facoltà in meno rispetto ad un'impresa sopra soglia che, invece, può beneficiare anche dell'istituto della domanda con riserva.